

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

Tra

La Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini;

La Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Pavia e dell'Università "LUIGI BOCCONI" di Milano, con sede legale in Pavia, Strada Nuova 65, codice fiscale n. 80007270186, rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Ruggè (nato a Lecce il 15.09.1951) o da suo delegato;

La Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (cod. fisc. 0213312015), con sede a Milano, largo Gemelli n. 1, in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università prof. Franco Anelli; d'ora in avanti "le Scuole"

e

La Corte di Appello di Milano, rappresentata dalla Presidente della Corte Dott.ssa Marina Tavassi;

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano, rappresentata dal Procuratore Generale Dott. Roberto Alfonso;

Il Tribunale Ordinario di Milano, rappresentato dal Presidente del Tribunale Dott. Roberto Bichi;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott. Francesco Greco;

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Maria Carla Gatto;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, rappresentata dal Procuratore della Repubblica Dott. Ciro Cascone;

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, rappresentato dalla Presidente Dott.ssa Giovanna Di Rosa;

d'ora in avanti "gli Uffici Giudiziari"

PREMESSO:

- che le Scuole hanno come fine primario la promozione della ricerca, della formazione e della diffusione della cultura e a tal fine promuovono forme di collaborazione per mezzo di accordi e convenzioni anche in materia di tirocini (d'ora in avanti denominati "tirocini" o "stage");
- che le Parti ritengono sia nel reciproco interesse avviare una forma stabile di cooperazione nel rispetto delle leggi vigenti e dei rispettivi principi statutari, al fine di migliorare la preparazione degli specializzandi attraverso un percorso che permetta un diretto contatto con l'attività giudiziaria;
- che i tirocini oggetto della presente convenzione possono avere natura curriculare e devono garantire i livelli di qualità e le condizioni previste dalle normativa vigente;

VISTI

- i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L. 15 luglio 2011 n. 111 in tema di "efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie" secondo cui "i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico

della finanza pubblica, [...] con le scuole di specializzazione per le professioni legali [...] per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno [...] del corso di specializzazione per le professioni legali [...];

- l'art. 16 del D. L.vo 17/11/97 n. 398, secondo cui *“le scuole di specializzazione per le professioni legali [...] provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, [...]. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, [...].”;*

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

I Capi degli Uffici giudiziari concordano annualmente con i Direttori delle Scuole il numero di tirocinanti che può essere convenientemente accolto dagli Uffici giudiziari e ne programmano i periodi di accoglienza a seconda della disponibilità delle strutture.

I Direttori delle Scuole o i loro delegati, con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio dell'attività didattica pratica presso gli Uffici giudiziari, segnalano ai Capi degli Uffici giudiziari o ai loro delegati i nominativi degli specializzandi che svolgeranno tale attività e la durata dell'attività medesima, che non dovrà comunque essere inferiore alle 300 ore, corrispondenti alle ore di stage curriculare previste per entrambi gli anni della Scuola.

Dette ore dovranno essere svolte consecutivamente, secondo un calendario da concordare tra lo specializzando e il magistrato didatta.

Articolo 2

I Capi degli Uffici giudiziari individueranno i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la propria disponibilità come affidatari, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine e esperienza nella formazione.

I Capi degli Uffici giudiziari provvederanno alla distribuzione dei tirocinanti tra i vari magistrati tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni preferenziali dei tirocinanti stessi. Tale distribuzione è comunicata ai Direttori delle Scuole e al magistrato affidatario unitamente al nominativo dello specializzando assegnato. Potranno essere comunque concordate successive modifiche.

Articolo 3

All'inizio dello stage lo specializzando dovrà sottoscrivere davanti agli Uffici giudiziari gli impegni e gli obblighi di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Lo stagista curerà il deposito, presso gli Uffici giudiziari e presso le Scuole di Specializzazione, della dichiarazione del magistrato affidatario circa l'effettivo inizio del tirocinio.

Articolo 4

Nel caso di specializzandi che stiano già svolgendo il tirocinio ex art. 73 decreto legge n. 69/2013 (convertito in legge n. 98/2013, e successive modificazioni) presso gli Uffici giudiziari, gli stessi potranno ottenere, al raggiungimento di un monte ore pari a 300, attestazione da parte del Magistrato di riferimento delle ore svolte, ai fini del riconoscimento di tali ore come tirocinio curriculare previsto dalle Scuole.

Articolo 5

Lo specializzando partecipa:

- quanto all'attività giudiziaria del settore civile: alle udienze, allo studio della controversia secondo le indicazioni del magistrato, nonché ai procedimenti in camera di consiglio; collabora altresì alla stesura dei provvedimenti. In ogni caso, il giudice, per ragioni di opportunità, può non consentire la partecipazione dello specializzando alle attività predette;
- quanto all'attività giudiziaria del settore penale: alle udienze tenute dal giudice e anche alla camera di consiglio, ai procedimenti in camera di consiglio (giudicanti e GIP), nei limiti indicati dal magistrato. In ogni caso, il giudice, per ragioni di opportunità, può non consentire la partecipazione dello specializzando alle predette attività.

Articolo 6

Lo specializzando, durante lo svolgimento del tirocinio di cui alla presente convenzione, è tenuto:

- a) a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività, con l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale;
- b) a rappresentare l'esistenza eventuale di situazioni che rispecchino quelle processuali previste dagli artt. 51 c.p.c. e 36 c.p.p.;
- c) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando durante lo svolgimento del tirocinio non può:

- a) svolgere attività di praticantato assistendo il dominus presso l'Ufficio giudiziario innanzi al quale svolge il tirocinio avuto riferimento alle incompatibilità descritte dall'art. 18 co. 2 dell'Ordinamento Giudiziario;
- b) avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni sia stato assistito da un avvocato facente parte dello studio eventualmente frequentato in un periodo di pratica.

Articolo 7

Al termine del periodo di attività, il magistrato assegnatario esprime per iscritto un giudizio sull'attività svolta nel corso del tirocinio.

Lo stagista curerà il deposito, presso gli Uffici giudiziari e presso le Scuole di Specializzazione, del predetto giudizio sull'attività svolta.

Articolo 8

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto dei Capi degli Uffici giudiziari, sentiti lo specializzando e il magistrato affidatario:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e all'imparzialità degli Uffici giudiziari, o della credibilità, immagine o prestigio dell'Ordine Giudiziario.

Tale evento dovrà essere comunicato tempestivamente alla Scuola e allo specializzando coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.

Articolo 9

Le Università assicurano ogni tirocinante per gli infortuni presso l'INAIL o presso altro idoneo istituto assicurativo e per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia assicurativa operante nel settore. La copertura assicurativa ha validità anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel progetto formativo.

Articolo 10

Le Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. 196/03 (nonché degli atti normativi successivi: D. Lgs. 51/18; D. Lgs. 101/18 e Regolamento UE 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Gli Uffici giudiziari si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalle Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 11

Le parti precisano che:

- la presente convenzione non comporta oneri, neanche indiretti, a carico del bilancio del Ministero della Giustizia;
- è esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte delle Scuole nei confronti del Ministero della Giustizia in caso di giudizio da parte di terzi per l'attività svolta dagli specializzandi negli Uffici giudiziari;
- gli specializzandi individuati svolgono l'attività a titolo di tirocinio formativo, senza costituzione di alcun rapporto di lavoro, né autonomo né subordinato, con l'Amministrazione giudiziaria;
- le persone individuate posseggono i requisiti morali e di condotta previsti

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviano alla normativa vigente.

Articolo 12

La convenzione ha durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovata annualmente, salvo che una delle Parti non comunichi la disdetta almeno due mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Milano,

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano
Professor Elio Franzini, per la Scuola di
specializzazione per le professioni legali
istituita presso la stessa Università

Il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia
p. il Rettore
Responsabile Servizio Segreteria Studenti
(Dott.ssa Carmen Frassica)

Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore Professor Franco Anelli, per la Scuola
di specializzazione per le professioni legali
istituita presso la stessa Università

**La Corte di Appello di Milano, Dott.ssa
Marina Tavassi**

**La Procura Generale presso la Corte di
Appello di Milano, Dott. Roberto Alfonso**

**Il Tribunale Ordinario di Milano, Dott.
Roberto Bichi**

**La Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, Dott. Francesco Greco**

**Il Tribunale per i Minorenni di Milano,
Dott.ssa Maria Carla Gatto**

**La Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, Dott. Ciro
Cascone**

**Il Tribunale di Sorveglianza di Milano,
Dott.ssa Giovanna Di Rosa**